



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 281/2025

sul ricorso materia di pensioni, iscritto al n. **69849/C** del registro di

Segreteria, depositato in data 12 marzo 2025.

Ad istanza di

R. V. (C.F. OMISSIS), nato a Palermo il 01.03.1964 ed ivi residente in

Via Tottavilla, 5, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Sorgi (C.F.

SRGRRT79R71G273Y), e con questa elettivamente domiciliato in

Palermo presso e nel suo studio in via Val Paradiso n. 3, giusta

procura in calce al ricorso, il quale procuratore ha dichiarato di voler

ricevere le notifiche e le comunicazioni di rito all'indirizzo di posta

elettronica certificata: robertasorgi@pec.it ovvero al numero di fax

091.6701157.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del

legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso nel presente

giudizio dagli avvocati Tiziana Norrito (PEC:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (PEC:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi

(PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente

domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, sita in

Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 settembre 2025, l'avv. Roberta

Sorgi per la ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo di questo giudizio il ricorrente in epigrafe

adiva questa Corte per ottenere sulla prestazione pensionistica in

godimento l'accertamento del diritto all'assegno per il nucleo

familiare per il coniuge a carico con corresponsione dei relativi

arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per

legge, fino all'effettivo soddisfo.

I.a. Il ricorrente rappresentava di essere pensionato categoria

OMISSIS certificato n. OMISSIS dal mese di OMISSIS e di avere

presentato in data 29.05.2023 domanda all'INPS, tramite il Patronato

Inas CISL, al fine di ottenere l'erogazione del trattamento di famiglia

sulla propria pensione per il coniuge a carico con decorrenza dal

01.05.2018 ovvero nei limiti della prescrizione.

La difesa del ricorrente aggiungeva che, alla data del deposito del

ricorso, nonostante il lungo lasso di tempo, non aveva ricevuto alcuna

comunicazione sulla propria richiesta che risulta costantemente in

lavorazione e, pertanto, essendo trascorsi oltre 120 giorni la predetta

domanda si deve considerare rigettata per cui era costretto ad adire

questa Corte.

La difesa attorea evidenziava che l'assegno al nucleo familiare era una prestazione economica erogata dall'INPS ai pensionati che hanno nel proprio nucleo familiare dei componenti fiscalmente a carico, ovvero che non percepiscono un reddito proprio, oppure ne percepiscono uno inferiore a una certa soglia, per cui si tratta di un'integrazione del reddito familiare finalizzata al mantenimento e all'assistenza dei familiari. Era rilevato che si considerano i redditi dell'anno precedente soggetti a tassazione IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali con il limite che il reddito complessivo della famiglia deve derivare per la maggior parte da lavoro dipendente e assimilato (almeno 70%).

La stessa difesa aggiungeva che il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso e la prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare. A tal proposito si evidenziava che l'importo dell'assegno è pubblicato annualmente dall'INPS in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno seguente.

L'istante concludeva di avere il diritto a percepire gli ANF per il coniuge a carico dalla data della domanda e nei limiti della prescrizione con decorrenza dal 01 maggio 2018 sulla base degli importi indicati nella tabella di riferimento 21A considerato gli

allegati redditi dichiarati nei modelli 730 dal 2018 al 2024.

I.b. Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare che il sig. R. V. ha regolarmente presentato domanda per assegni nucleo familiare per coniuge a carico;
- accertare e dichiarare che il sig. R. V. è in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto a percepire gli ANF per coniuge a carico con decorrenza da maggio 2018;
- conseguentemente condannare l'INPS al pagamento, in favore del ricorrente, degli assegni nucleo familiare per coniuge a carico nei limiti della prescrizione o comunque a far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese, compensi e onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario per aver anticipato le spese e non aver riscosso onorari.

II. Con decreto del 4 aprile 2025 veniva fissata l'udienza di discussione per l'11 settembre 2025.

III. In data 7 agosto 2025 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso in quanto la domanda avanzata dal ricorrente, risultava incompleta in quanto non erano stati dichiarati i redditi da lavoro dipendente dell'anno 2016, utili per l'ANF riferito al periodo teorico luglio 2017 - giugno 2018, per cui il procedimento doveva considerarsi inesitabile per incompletezza dell'istruttoria e, da un punto di vista di diritto, per la mancanza dei requisiti di legge senza che fosse rinvenibile alcuna responsabilità dell'Istituto.

La difesa dell'INPS eccepiva, inoltre, che la domanda n.

2120964500022 presentata il 29/05/2023 non poteva essere accettata con la decorrenza richiesta, perché gli arretrati all'evidenza erano prescritti per il mese di maggio 2018 e decorrerebbero da giugno 2018, per cui si formulava espressa eccezione di prescrizione dei diritti vantati.

Erano formulate le seguenti conclusioni:

- ritenere e dichiarare che INPS ha correttamente operato;
- con ogni statuizione rigettare il ricorso;
- con ogni conseguenza di legge sulle spese del giudizio.

IV. In data 8 settembre 2025 parte ricorrente depositava memoria integrativa eccependo che con riferimento alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi del 2017 relativa all'anno fiscale 2016 l'Istituto avrebbe potuto chiedere un'integrazione di documenti o comunque, tramite l'anagrafe tributaria verificare la sussistenza del diritto mentre la domanda del ricorrente non era stata neanche esaminata amministrativamente e che il ricorso era stato sorto a causa del silenzio dell'Istituto ed al fine di impedire la decadenza.

La difesa attorea concludeva chiedendo di essere autorizzati ad integrare la produzione documentale con il modello 730/2017.

V. All'udienza dell'11 settembre 2025 le parti si riportavano agli atti insistendo nelle relative conclusioni.

La causa, quindi, passava in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione di questa Corte

sulla domanda giudiziale del ricorrente in quanto il *petitum* sostanziale è diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto all'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) quale assegno accessorio al trattamento pensionistico diretto a carico del bilancio dello Stato.

Costituisce orientamento costante della Corte regolatrice della giurisdizione (cfr. Cass., SS.UU., ord. n. 6179/2008) che "la giurisdizione sulla domanda di assegno per il nucleo familiare integrativo della pensione di reversibilità erogata dall'INPDAP spetta alla Corte dei conti" per il carattere accessorio ed integrativo di questo assegno rispetto alla pensione pubblica per cui, quando sul trattamento pensionistico la giurisdizione è del giudice contabile, perché esso è a carico, in tutto o in parte, del bilancio dello Stato, tale giurisdizione attrae anche le controversie sui relativi trattamenti accessori e sulle relative trattenute fiscali (Cass., SS.UU., sent. 7755/2017) in quanto sono tutte controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti.

2. In via preliminare appare necessario richiamare la disciplina di riferimento del beneficio invocato nel presente giudizio.

L'art. 2, co. 1, D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito con legge 13 maggio 1988 n. 153, ha istituito l'assegno per il nucleo familiare (da ora: ANF) in sostituzione dei precedenti analoghi trattamenti in vigore comunque denominati (quali gli assegni familiari o le quote di aggiunta di famiglia).

Il beneficio è stato previsto per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, ad esclusione dei lavoratori autonomi. L'assegno compete

in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata allo stesso decreto, aggiornata annualmente. Ai sensi del comma 8 dell'art. 2, co. 1, D.l. 13 marzo 1988 n. 69 "Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo" mentre il precedente comma 6 dispone che "Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati".

Alla luce del suddetto quadro normativo l'ANF si configura quindi come una "prestazione economica a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al suo interno" (cfr. Corte cost., sent. 67/2022).

Si rileva, inoltre, che il legislatore è recentemente intervenuto a disciplinare nuovamente la materia. La legge 1° aprile 2021, n. 46 (Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale), all'art. 1 ha delegato il Governo all'adozione di "uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale», improntato a un «principio

universalistico» e modulato – secondo un criterio di progressività - in rapporto alle condizioni economiche del nucleo familiare”.

La delega è stata attuata con il D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 che, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha istituito “l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo” (art. 1).

Tale nuova disciplina sull’assegno unico universale (AUU) con decorrenza dal 1° marzo 2022 sostituisce quella dell’ANF “Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili” (art. 10, co. 3 D.lgs. 230/2021) per cui per gli altri nuclei familiari, come nel caso di specie, continua ad applicarsi la disciplina dell’ANF.

3. Passando al merito, la questione sulla quale questo Giudice è chiamato a pronunciarsi concerne il riconoscimento, in favore del ricorrente quale titolare di pensione OMISSIS n. OMISSIS da ottobre 2017 liquidata a carico della Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) del diritto all’assegno per il nucleo familiare (nucleo costituito dallo stesso e dal coniuge fiscalmente a carico) dal mese di maggio 2018, sulla cui domanda amministrativa l’INPS non ha mai adottato alcun provvedimento esplicito.

3.1. In via preliminare di merito può essere pretermessa l’analisi dell’eccezione di prescrizione del diritto per il mese di maggio 2018 sollevata dall’INPS in quanto il diritto oggetto di domanda presenta una decorrenza successiva per le considerazioni di seguito svolte.

Infatti, il ricorso è fondato per le ragioni sottoindicate, osservando che il rifiuto dell'INPS di corrispondere la prestazione richiesta non appare giustificato né appare ragionevole che la domanda presentata in data 29 maggio 2023 non sia stata ancora esitata, non potendo costituire valida giustificazione la mancanza di documentazione sui redditi del 2016 in quanto l'Istituto resistente nell'ambito del procedimento amministrativo attivato dal ricorrente avrebbe dovuto richiedere tale documentazione applicando l'istituto de soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990.

3.2. Come già detto l'ANF compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo delle tabelle che vengono aggiornate annualmente che individuano il limite massimo di reddito per il conseguimento del beneficio e gli importi differenziati per fasce di reddito rispetto al suddetto limite massimo.

Con riferimento al requisito della composizione del nucleo familiare il ricorrente ha dato prova che, ai fini dell'ANF, il suo nucleo familiare è composto dallo stesso e dal coniuge convivente fiscalmente a carico, sig.ra M. M., (cfr. allegati, pagg. 4, 17, 33, 46, 58, 70, 82, 96).

Ne deriva che nel caso di specie viene in rilievo la tab. 21 A relativa ai "Nuclei familiari senza figli in cui non siano presenti componenti inabili".

Dall'analisi dei limiti superiori del reddito per tale tipologia di nucleo familiare previste dalla suddetta tabella nel periodo di riferimento e

dal reddito posseduto dal nucleo familiare del ricorrente emerge che lo stesso possiede il requisito economico per avere riconosciuto il diritto all'ANF da luglio 2019 come sintetizzato nella seguente tabella n. 1. Di contro tale requisito non è posseduto dal ricorrente per il periodo ANF da luglio 2018 a giugno 2019 in quanto lo stesso era in possesso di un reddito relativo al 2017 di euro 24.044,00 a fronte di un limite reddituale superiore per accedere al beneficio di euro 23.785,05.

Tab. 1 - Limite superiore del reddito per ANF *ex* Tab 21 A

Anno Reddito	Periodo ANF	Limite massimo reddito annuo	Reddito ricorrente
2016	lug-2017-giu 2018	23.785,05	
2017	lug 2018-giu 2019	23.785,05	24.044,00
2018	lug 2019-giu 2020	24.046,69	21.432,00
2019	lug 2020-giu 2021	24.311,20	21.312,00
2020	lug 2021-giu 2022	24.432,76	21.410,00
2021	lug 2022-giu 2023	24.432,76	22.141,00
2022	lug 2023-giu 2024	24.896,90	23.016,00
2023	lug 2024-giu 2025	28.366,98	24.371,00

Questo Giudice osserva che il maggiore reddito familiare del ricorrente per il 2017 deriva dal fatto che il sig. R. in quell'anno ha lavorato per 9 mesi essendo titolare di pensione dal mese di ottobre 2017.

Tale considerazione porta questo Giudice a ritenere superflua la necessità di acquisire la documentazione sui redditi del nucleo familiare del ricorrente per il 2016 in quanto è altamente probabile che tale reddito, coincidendo con un periodo in cui il sig. R. V. è stato

titolare di rapporto di lavoro dipendente per l'intero anno, sia anch'esso superiore ai limiti di legge.

4. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, va riconosciuta che il ricorrente ha diritto a percepire sulla pensione diretta OMISSIS n. OMISSIS il beneficio di cui all'art. 2 del D.l. n. 69/1988 convertito in legge n. 153/1988 a decorrere dall'1 luglio 2019.

L'INPS, quindi, va condannato al pagamento del suddetto beneficio per il periodo su indicato con interessi e rivalutazione come per legge.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'INPS e in favore della ricorrente da distrarre al procuratore legale Roberta Sorgi dichiaratasi antistataria come da dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto,

- dichiara il diritto del ricorrente a percepire sulla propria pensione diretta OMISSIS n. OMISSIS il beneficio di cui all'art. 2 del D.l. n. 69/1988 convertito in legge n. 153/1988 a decorrere dal 01.07.2019;

- condanna l'INPS al pagamento in favore del ricorrente, per il periodo dal 01.07.2019 degli importi ANF dovuti maggiorati, dalla data di scadenza di ciascun rateo al soddisfo, degli interessi legali

integrati dall'eventuale importo differenziale da svalutazione;

- condanna l'INPS in favore del ricorrente alla refusione delle spese di

lite, che sono liquidate nell'importo complessivo di euro 300,00

(trecento/00), oltre IVA e CPA se dovute, da corrispondere al

procuratore dichiaratosi antistatario;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 settembre

2025.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 29 settembre 2025

Pubblicata 1 ottobre 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)